



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**LEGGE PROVINCIALE n. 2 dell'11 giugno 2019**

concernente

***“Misure di semplificazione e potenziamento della competitività”***

**RELAZIONE FINANZIARIA**

Art. 1

*Modificazioni della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016) e della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), riguardanti i criteri di aggiudicazione*

**Impatto finanziario**

Non genera impatto finanziario

Art. 2

*Inserimento dell'articolo 19 bis nella legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, riguardante la semplificazione degli affidamenti mediante strumenti elettronici*

**Impatto finanziario**

Comma 1

La norma non ha impatto finanziario. Consente in via potenziale alla Camera di Commercio di esercitare la funzione di controllo delle dichiarazioni effettuate dagli operatori economici per essere abilitati al mercato elettronico. La spesa non è direttamente quantificabile. La stessa verrà compresa nell'ambito della ridefinizione dell'accordo di Programma con la Camera di Commercio con i fondi già stanziati nella Missione 14 (Sviluppo economico e competitività) Programma 4 (Reti e altri servizi di pubblica utilità) Titolo 2 (Spese in conto capitale) Capitolo 615685-004 Assegnazione CCIAA – altre iniziative.

Art. 3

*Integrazioni della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, riguardanti la selezione degli operatori economici*

**Impatto finanziario**

Non genera impatto finanziario

Art. 4

*Sostituzione dell'articolo 22 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, riguardante la riduzione dei tempi della procedura di gara*

**Impatto finanziario**

Non genera impatto finanziario

Art. 5

*Sostituzione dell'articolo 11 della legge provinciale 12 febbraio 2019, n. 1, relativo alla semplificazione delle procedure di affidamento di lavori pubblici*

**Impatto finanziario**

Non genera impatto finanziario

Art. 6

*Modificazioni della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, riguardanti aspetti organizzativi connessi alla progettazione e all'affidamento di contratti pubblici*

**Impatto finanziario**

Non genera impatto finanziario

Art. 7

*Modificazioni della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, riguardanti la semplificazione della fase di esecuzione*

**Impatto finanziario**

Non genera impatto finanziario

Art. 8

*Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), riguardanti la progettazione, la semplificazione delle procedure di gara e della fase di esecuzione*

**Impatto finanziario**

Non genera impatto finanziario

Art. 9

*Modificazioni della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990), riguardanti le procedure di affidamento di servizi e forniture e la professionalizzazione nel settore dei contratti pubblici*

**Impatto finanziario**

Comma 2

Al comma 2 la norma individua la Provincia quale soggetto che coordina l'attività formativa in ambito di lavori pubblici già svolta dai soggetti istituzionalmente preposti, ossia T.S.M. per la Provincia, il Consorzio dei comuni per i comuni e l'Università per tutti gli enti del sistema territoriale integrato. Trattandosi di attività di formazione che già viene svolta, il suddetto comma non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio provinciale.

La spesa trova copertura nell'ambito della Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) Programma 10 (Risorse umane) Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 157255 (Formazione personale anche tramite società), .

#### Comma 3

Al comma 3 la norma consente, per determinate tipologie di acquisto di beni e servizi effettuate da parte dei corpi dei vigili del fuoco volontari della Provincia e delle relative unioni nella gestione delle emergenze, di snellire le procedure di acquisto delle predette spese avvalendosi del supporto delle istituzioni provinciali e locali anziché ricorrere alla centrale acquisti, con modalità definite nell'ambito del protocollo di finanza locale. Trattandosi di attività di coordinamento, di supporto e procedurale, il suddetto comma non comporta oneri aggiuntivo a carico del bilancio provinciale,

#### Art. 10

*Modificazioni della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015), riguardante la pianificazione urbanistica*

#### **Impatto finanziario**

Non genera impatto finanziario

#### Art. 11

*Integrazioni dell'articolo 11 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, riguardanti la promozione della digitalizzazione delle pratiche edilizie*

#### **Impatto finanziario**

##### Comma 1

Al comma 1 la disposizione è finalizzata ad accelerare la gestione in modalità esclusivamente digitale dei piani urbanistici, compatibilmente con la disponibilità da parte degli enti interessati dell'adeguata strumentazione informatica. A tal fine viene stimata una spesa pari a 50.000 euro sui fondi della finanza locale necessaria per consentire ai comuni e alle comunità l' adeguamento dei propri sistemi informativi. Tale spesa trova copertura nell'ambito della Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) Programma 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 203050 (Interventi di informatizzazione a favore comuni)

La disposizione di cui al comma 2 è finalizzata a dare compiuta attuazione al processo di digitalizzazione delle pratiche edilizie consentendo la presentazione in modalità esclusivamente digitale delle stesse sia da parte dei privati interessati che dei professionisti incaricati dai medesimi per la gestione delle pratiche e la predisposizione della documentazione necessaria oltre che dell'invio alla pubblica amministrazione.

A tal fine è già stata programmata la realizzazione, da parte del Consorzio dei Comuni trentini, di un apposito applicativo che sarà reso disponibile a tutti gli enti locali che non siano già dotati di analoga piattaforma.

La norma non comporta nessun impatto finanziario sul bilancio della Provincia.

#### Art. 12

*Modificazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015, riguardanti la*

*semplificazione dei titoli edilizi e la riqualificazione edilizia*

**Impatto finanziario**

Non genera impatto finanziario

Art. 13

*Integrazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (legge provinciale sugli impianti a fune 1987), riguardanti la semplificazione dell'autorizzazione paesaggistica*

**Impatto finanziario**

Non genera impatto finanziario

Art. 14

*Integrazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015, riguardanti semplificazioni in materia di disciplina urbanistica ed edilizia per specifiche finalità*

**Impatto finanziario**

Non genera impatto finanziario

Art. 15

*Modificazioni dell'articolo 57 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale 2008), in materia di alloggi per il tempo libero e vacanze*

**Impatto finanziario**

Non genera impatto finanziario

Art. 16

*Modificazioni dell'articolo 50 bis della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002)*

**Impatto finanziario**

Non genera impatto finanziario

Art. 17

*Integrazione dell'articolo 4 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino), riguardante il controllo delle dichiarazioni rese dalle imprese*

**Impatto finanziario**

La disposizione è finalizzata all'attivazione di un apposito nucleo di controllo interno all'amministrazione provinciale che si occupi, in modalità centralizzata e coordinata, di effettuare i controlli sulle autocertificazioni rese dalle imprese alle diverse strutture provinciali e per diverse finalità.

Il nucleo renderà disponibili gli esiti di tali controlli agli uffici che ne necessitano tramite il registro unico controlli provinciale (RUCP).

La spesa stimata per il supporto informatico e la predisposizione di un programma applicativo di organizzazione dei flussi delle informazioni è di 10.000 euro per l'anno 2019 e trova copertura nell'ambito della Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) Programma 8 (Statistica e sistemi informativi) Titolo 2 (Spese in conto capitale) Capitolo 155000 - 002 (Sistema informativo e connettività di rete).

Art. 18

*Modificazione dell'articolo 16 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992), in materia di conferenza dei servizi interna*

**Impatto finanziario**

Non genera impatto finanziario

Art. 19

*Integrazione dell'articolo 44 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18, relativo agli incentivi alle imprese*

**Impatto finanziario**

La modifica normativa potrebbe ridurre le entrate legate all'applicazione delle penali previste dai contratti di assegnazione di area e dalle convenzioni previste dall'articolo 25, comma 1 ter della legge provinciale 6 del 1999; trattandosi di entrate eventuali, non quantificabili a priori e non definibili temporalmente, le entrate attinenti le penali non sono stanziati nell'apposito capitolo del bilancio di previsione.

Art. 20

*Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999)*

**Impatto finanziario**

Comma 4

Il comma 4, con l'introduzione dell'articolo 14ter della L.P. 6/1999, consente di definire delle procedure di valutazione, concessione ed erogazione relativamente agli aiuti per sostenere progetti in attuazione di accordi tra provincia Stato e altri enti territoriali, al fine di garantirne la coerenza con gli accordi stessi. In particolare la norma prevede la possibilità che tale valutazione venga effettuata dagli organismi consultivi previsti dalla legge medesima o integrando gli stessi con componenti e/o esperti appositamente nominati

1. Le eventuali spese derivanti dall'applicazione di questo comma verranno assunte nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste sull'apposito fondo (capitolo 905400 e relativi articoli) previsto in bilancio nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (Altri servizi generali), titolo 1 (Spese correnti), e secondo le modalità previste dalle direttive emanate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27.

Comma 6

Al comma 6, si prevede che in caso di subentro di terzi nei lotti e nella realizzazione dell'intervento, vi potrebbe essere una riduzione delle entrate dovute alla restituzione del contributo ottenuto sul prezzo di acquisto dell'area; trattandosi di entrate eventuali e non quantificabili a priori e non definibili temporalmente le stesse non sono stanziati nell'apposito capitolo del bilancio di previsione.

Art. 21

*Integrazione dell'articolo 39 ter della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (legge provinciale sui trasporti 1993), relativo al noleggio con conducente*

### **Impatto finanziario**

Non genera impatto finanziario

#### **Art. 22**

*Modificazioni della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 (legge provinciale sull'artigianato 2002), riguardanti la figura del maestro professionale*

### **Impatto finanziario**

La modifica dell'articolo 13 della LP 11/2002, introduce la nuova figura del Maestro professionale accanto alla figura del Maestro artigiano. Ciò consentirà a soggetti non iscritti all'albo delle imprese artigiane, che però svolgono un'attività assimilabile a quella artigiana, di partecipare ai percorsi formativi e di conseguire il nuovo titolo di maestro professionale, in tutto e per tutto simile a quello di maestro artigiano. Per far fronte alla potenziale perdita di professionalità dei maestri artigiani, successiva al conseguimento del titolo avvenuto in un passato lontano (i primi maestri artigiani sono stati nominati nel 2006), è stata poi introdotta la possibilità di realizzare corsi di aggiornamento successivi al conferimento del titolo di maestro artigiano o professionale.

La spesa per l'attivazione di tali corsi è stimata in complessivi 250.000 euro sul triennio 2019-2021 di cui 50.000 euro sull'anno 2019 e 100.000 euro su ciascuno degli anni 2020 e 2021. La suddetta spesa trova copertura nell'ambito della Missione 14 (Sviluppo economico e competitività) Programma 1 (Industria, PMI e Artigianato) Titolo 2 (Spesa in conto capitale) Capitolo 615625 (Valorizzazione - promozione artigianato - C/capitale).

#### **Art. 23**

*Integrazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003), riguardanti il supporto dei giovani imprenditori agricoli*

### **Impatto finanziario**

Comma 1

Al comma 1 la norma è volta ad istituire un pacchetto di misure di aiuto specifiche per favorire l'ingresso di nuovi giovani imprenditori in agricoltura, attivando un supporto che accompagni le scelte imprenditoriali sia dal punto di vista tecnico che economico. Tali misure sono volte a rendere più agevole e semplificato l'accesso ed il sostegno al credito, migliorando le potenzialità offerte dalla Banca della terra per reperire terreni da recuperare alle pratiche agricole

In particolare:

- le misure previste dalla lettera a) ammontano a euro 50.000 per il triennio 2019-2021 e saranno finanziate nell'ambito dell'accordo di programma con la Fondazione Mach.

Tale spesa trova copertura nell'ambito dei fondi previsti dalla Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio) Programma 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) Titolo 1 (Spesa corrente) Capitolo 252840 (Assegnazione funzionamento Fondazione Mach)

- le misure previste dalle lettere b) e c) non hanno invece impatto finanziario a carico del bilancio provinciale.

Comma 2

La misura prevista al comma 2 mira a favorire la nascita di gruppi operativi per finalità analoghe a quelle previste dalle misure del partenariato europeo già inserite nel PSR. Le modalità di creazione e di gestione di tali gruppi saranno peraltro semplificati dal punto di vista procedurale rispetto a quelli del PSR.

Il finanziamento di tali progetti, quantificato in euro 50.000 per l'anno 2019 avverrà con i fondi disponibili nell'ambito della Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) Programma 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) Titolo 2 (Spese in conto capitale) Capitolo 507000-001 (Attività dimostrativa altri interventi),

**Art. 24**

*Integrazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e la protezione della natura 2007), riguardanti la semplificazione delle procedure per la trasformazione di coltura da bosco ad area agricola*

**Impatto finanziario**

Non genera impatto finanziario

**Art. 25**

*Integrazioni dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987), riguardanti la semplificazione del rinnovo delle autorizzazioni allo scarico*

**Impatto finanziario**

Non genera impatto finanziario

**Art. 26**

*Integrazione dell'articolo 39 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012), riguardante gli impianti di distribuzione del gas naturale*

**Impatto finanziario**

Non genera impatto finanziario

**Art. 27**

*Modificazioni della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, riguardanti verifiche preliminari all'adozione di provvedimenti di rilascio di concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico*

**Impatto finanziario**

Non genera impatto finanziario

**Art. 28**

*Abrogazione dell'articolo 6 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, riguardante il comitato per la formazione del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche*

**Impatto finanziario**

Non genera impatto finanziario

**Art. 29**

*Integrazione dell'articolo 1 della legge provinciale 12 febbraio 2019, n. 1, relativo a interventi di protezione civile*

**Impatto finanziario**

Tenuto conto degli effetti prodotti dall'evento calamitoso dello scorso ottobre, anche sotto il profilo forestale e boschivo, e conseguentemente sul rischio idrogeologico, si ravvisa la necessità di: 1) estendere l'ambito soggettivo delle disposizioni provinciali vigenti al fine di ricomprendere tra i potenziali beneficiari anche i soggetti attuatori; 2) estendere l'ambito oggettivo delle disposizioni provinciali vigenti, prevedendo che le stesse si applichino anche a nuove opere o interventi indispensabili per la stabilità e messa in sicurezza, idraulica e idrogeologica, delle aree territoriali colpite dall'evento calamitoso.

La previsione di spesa, sulle ulteriori fattispecie di interventi, considerati ammissibili dalla proposta normativa, viene quantificata in complessivi euro 200.000,00 sull'anno 2019 e trova copertura nell'ambito della Missione 11 (Soccorso Civile) Programma 2 (Interventi a seguito di calamità naturali) Titolo 2 (Spesa in conto capitale) Capitolo 808200-004 (Contributi per gli interventi di pubblica utilità relativi all'emergenza calamità di fine ottobre 2018).

Art. 30

*Integrazione dell'articolo 24 della legge provinciale 12 febbraio 2012, n. 25, relativo al personale provinciale*

**Impatto finanziario**

La norma consente di anticipare le assunzioni di personale, che verranno poi compensate una volta espletato il concorso pubblico. Tale spesa non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio provinciale in quanto le future possibili assunzioni rientrerebbero nei limiti della programmazione ordinaria previsti dal piano dei fabbisogni del personale della Provincia.

Art. 31

*Modificazione dell'articolo 18 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di realizzazione di interventi della Provincia, dei comuni e delle comunità con strumenti di partenariato pubblico-privato*

**Impatto finanziario**

Non genera impatto finanziario

Art. 32

*Disposizioni finanziarie*

**Impatto finanziario**

Non genera impatto finanziario

Art. 33

*Entrata in vigore*

**Impatto finanziario**

Non genera impatto finanziario